



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO, SERVIZI E MISURE STRAORDINARIE COVID-19 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A.A. 2020/2021.**

**AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL'UMBRIA Perugia – Via Benedetta, 14**

## INDICE

ART. 1	Finalità	p. 01
ART. 2	Disposizioni normative	p. 01

## PARTE I

### BORSE DI STUDIO E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

#### TITOLO I

##### DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 3	Definizioni	p. 02
ART. 4	Destinatari	p. 04
ART. 5	Benefici a concorso	p. 04
ART. 6	Risorse	p. 04
ART. 7	Rimborso tassa regionale	p. 05
ART. 8	Servizi a pagamento	p. 05
ART. 9	Posti letto disponibili e assegnazione	p. 05
ART. 10	Modalità di presentazione delle istanze	p. 06
ART. 11	Termini per la presentazione delle istanze	p. 06
ART. 12	Modalità di corresponsione dei contributi in denaro	p. 07

#### TITOLO II

##### BORSA DI STUDIO

ART. 13	Requisiti generali di ammissione	p. 07
ART. 14	Requisito di iscrizione	p. 08
ART. 15	Requisiti di merito studenti matricole	p. 08
ART. 16	Requisiti di merito studenti anni successivi	p. 08
ART. 17	Requisiti di merito studenti anni successivi che utilizzano il bonus Covid-19	p. 09
ART. 18	Requisiti di merito specializzandi e dottorandi	p. 10
ART. 19	Determinazione dei requisiti di merito	p. 10
ART. 20	Crediti bonus	p. 10
ART. 21	Requisiti di reddito	p. 11
ART. 22	Documentazione redditi e patrimoni prodotti in Italia	p. 11
ART. 23	Documentazione redditi e patrimoni prodotti all'estero	p. 11
ART. 24	Studente apolide o in regime di protezione internazionale	p. 13
ART. 25	Studente indipendente	p. 13
ART. 26	Periodi di fruizione della borsa di studio	p. 13
ART. 27	Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito	p. 14
ART. 28	Importi e tempi di erogazione	p. 15
ART. 29	Documentazione alloggio a titolo oneroso per studente fuorisede	p. 16
ART. 30	Trasferimento domanda borsa di studio presentata presso altri enti	p. 17
ART. 31	Cause di esclusione	p. 17

#### TITOLO III

##### CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

ART. 32	Requisiti di ammissione e priorità di assegnazione	p. 18
ART. 33	Periodo di permanenza all'estero	p. 18
ART. 34	Importi e tempi di erogazione	p. 18
ART. 35	Cause di esclusione	p. 18

#### TITOLO IV

##### INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'

ART. 36	Individuazione dei destinatari	p. 19
ART. 37	Requisiti generali di ammissione e di iscrizione	p. 19
ART. 38	Requisiti di merito	p. 19
ART. 39	Requisiti di merito studenti anni successivi che utilizzano il bonus Covid-19	p. 19
ART. 40	Requisiti di reddito	p. 20
ART. 41	Periodi di fruizione dei benefici	p. 20
ART. 42	Importi e tempi di erogazione della borsa di studio	p. 21
ART. 43	Assegnazione del posto letto	p. 21
ART. 44	Norme di rinvio	p. 21

## **TITOLO V**

### **GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITA'**

ART. 45	Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio	p. 22
ART. 46	Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio PO FSE Umbria 2014 – 2020	p. 22
ART. 47	Elenchi degli idonei al contributo di mobilità internazionale	p. 22
ART. 48	Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari	p. 22
ART. 49	Opposizioni	p. 23

## **TITOLO VI**

### **SERVIZI A PAGAMENTO**

ART. 50	Requisiti di ammissione, periodi e condizioni di fruizione dei servizi a pagamento	p. 23
ART. 51	Servizio abitativo a pagamento	p. 24
ART. 52	Servizio di ristorazione a tariffa agevolata	p. 25

## **TITOLO VII**

### **CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 53	Controlli sui requisiti e sulla documentazione	p. 25
ART. 54	Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi	p. 26

## **PARTE II**

### **MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI EMERGENZA COVID 19**

## **TITOLO I**

### **CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19**

ART. 55	Destinatari	p. 27
ART. 56	Risorse	p. 27
ART. 57	Modalità e tempi di erogazione	p. 27
ART. 58	Decadenza	p. 28

## **PARTE III**

### **NORME FINALI**

## **TITOLO I**

### **NORME COMUNI**

ART. 59	Sanzioni	p. 28
ART. 60	Informativa sul trattamento dei dati personali	p. 28
ART. 61	Disposizioni finali	p. 29

Allegato 1	p. 30
Allegato 2	p. 31
Allegato 3	p. 32

**ART. 1**  
**FINALITÀ**

1. Il presente Bando disciplina le procedure di assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2020/2021 tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'art. 236, comma 4 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e delle altre direttive dettate dalla Giunta regionale per il contrasto all'emergenza COVID-19.
2. Il presente Bando consta di tre parti: la prima relativa alle borse di studio e ai servizi ad essa correlati; la seconda relativa alle misure straordinarie Covid-19 messe in campo dalla Regione Umbria e la terza relativa alle norme comuni.

**ART. 2**  
**DISPOSIZIONI NORMATIVE**

1. Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";
2. Legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";
4. Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)";
5. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
6. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)";
7. Decreto legge 28 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
8. Decreto Ministeriale del 6 maggio 2020 n. 62 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2020/2021";
9. Decreto Ministeriale 6 maggio 2020, n. 63 "Aggiornamento degli importi delle borse di studio anno accademico 2020/2021";
10. Decreto Ministeriale 9 maggio 2020, n. 65 "Aggiornamento limiti massimi degli indicatori ISEE-ISPE per l'a.a. 2020/2021";
11. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; come integrato e corretto con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
12. Regolamento Generale sulla protezione dei dati - Regolamento(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
13. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese";
15. Regolamento AgID – Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014);
16. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
17. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
18. Regolamento (CE) n. 1303/2013 "Disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio";
19. Regolamento (CE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
20. Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

21. Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
22. Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
23. Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
24. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
25. Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 finalizzati a garantire più ampi margini di flessibilità nell'uso dei Fondi strutturali in risposta alla crisi e ad ampliare il campo d'intervento del FESR e del FSE;
26. Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 "Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)";
27. Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (TDSU)";
28. Deliberazione Giunta regionale n. 348 del 8/05/2020 "POR UMBRIA FSE 2014-2020: Proposta di rimodulazione per il contrasto all'emergenza COVID\_19 ed altre misure correlate";
29. Deliberazione Giunta regionale n. 581 del 9/07/2020 recante "POR FSE UMBRIA 2014-2020 Asse 3, Priorità di investimento 10.2 – RA 10.5 - Azione 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità" e Asse 3, Priorità di investimento 10.2 - RA 10.5 "Misure straordinarie di sostegno per gli studenti universitari emergenza COVID 19". Attuazione Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, art. 236, comma 4. Linee guida per l'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)".

## **PARTE I**

### **BORSE DI STUDIO E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 3**

#### **DEFINIZIONI**

1. **STUDENTE:** studente/studentessa senza distinzione di genere, in coerenza con i principi di parità di trattamento e di pari opportunità tra uomini e donne.
2. **ADICOD:** codice identificativo numerico dell'ADiSU assegnato allo studente al momento dell'accreditamento che contrassegna anche la tessera mensa personale.
3. **SPID:** (Sistema Pubblico di identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, e dei privati aderenti, con un'identità digitale unica (<https://www.spid.gov.it/riciedi-spil>). L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che sono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online.
4. **Definizioni relative alla BORSA DI STUDIO:**
  - a) **BORSA DI STUDIO ANNUALE:** borsa di studio in denaro assegnata agli studenti beneficiari iscritti all'università per l'anno accademico 2020/2021. Include la fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio (quest'ultimo per gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta) dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021, con l'esclusione del mese di agosto 2021. Il contributo in denaro è assegnato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e al proprio *status* di studente (in sede, pendolare, fuori sede, fuori sede con posto letto);
  - b) **BORSA DI STUDIO SEMESTRALE:** borsa di studio in denaro assegnata agli studenti beneficiari frequentanti l'ultimo semestre in corso dell'a.a. precedente. Il contributo in denaro è pari al 50% della quota di borsa di studio

annuale. Include la fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio (quest'ultimo per gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta) dal 1 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

5. Definizioni relative all'**iscrizione universitaria**:

- a) ATENEI ED ISTITUTI UNIVERSITARI CON SEDE IN UMBRIA:
  - 1) Università degli studi di Perugia;
  - 2) Università per Stranieri di Perugia;
  - 3) Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia;
  - 4) Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni;
  - 5) Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia;
  - 6) Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia;
- b) CORSI DI STUDIO:
  - 1) corsi di laurea;
  - 2) corsi di laurea magistrale;
  - 3) corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
  - 4) corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato;
- c) ANNI SUCCESSIVI: studenti che si iscrivono ad anni di corso successivi al primo;
- d) MATRICOLE: studenti iscritti ad un primo anno di corso di studio;
- e) DOTTORANDI: studenti iscritti ad un dottorato di ricerca che non prevedono erogazioni di borsa;
- f) SPECIALIZZANDI: studenti iscritti ad una scuola di specializzazione diversa da quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;

6. Definizioni relative alla categoria studente:

- a) BENEFICIARI: studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, risultati assegnatari del beneficio nella relativa graduatoria sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia. Laddove il beneficio concesso sia sostenuto da risorse provenienti dal POR FSE Umbria 2014-2020, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, all'art. 2, punto 12, il termine "beneficiario" va inteso quale "destinatario finale", ovvero "una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario";
- b) IDONEI (non beneficiari di contributo in denaro): studenti in possesso dei requisiti di ammissione, iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio non assegnatari del contributo in denaro, ma fruitori dei servizi a titolo gratuito;
- c) CONFERME ANNI SUCCESSIVI: studenti idonei iscritti nell'a.a. 2020/2021 ad anni di corso successivi al primo, già beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2019/2020;
- d) CONFERME MATRICOLE: studenti idonei iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale, già beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2019/2020;
- e) CONFERMA POSTO LETTO : studente beneficiario o idoneo alla borsa di studio già alloggiato a titolo gratuito nei collegi universitari durante l'anno accademico 2019/2020 (la conferma del posto letto consiste nel diritto di precedenza per l'assegnazione e non esclude la possibilità di richiedere il cambio del Collegio o della camera occupati precedentemente); non si intende conferma di posto letto lo studente beneficiario o idoneo alla borsa di studio già alloggiato a titolo gratuito nei collegi universitari durante l'anno accademico 2019/2020 in qualità di "studente pendolare con disagio";
- f) NUOVE ASSEGNAZIONI MATRICOLE: studenti idonei iscritti nell'a.a. 2020/2021 al primo anno di un corso di studio;
- g) NUOVE ASSEGNAZIONI MATRICOLE MAGISTRALE: studenti idonei iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2019/2020;
- h) NUOVE ASSEGNAZIONI ANNI SUCCESSIVI: studenti idonei iscritti nell'a.a. 2020/2021 ad anni di corso successivi al primo, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2019/2020;
- i) STUDENTE IN SEDE: studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studio frequentato o nei comuni elencati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
- j) STUDENTE PENDOLARE: studente residente nei comuni elencati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
- k) STUDENTE PENDOLARE CON DISAGIO: studente residente nei comuni elencati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza che impiegano, con i mezzi pubblici, più di 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico;
- l) STUDENTE FUORI SEDE:
  - 1) studente residente in Italia in comune diverso da quelli elencati nella Tabella dell'Allegato 1;
  - 2) studente il cui nucleo familiare risiede all'estero, indipendentemente dalla propria residenza in Italia.

#### **ART. 4 DESTINATARI**

1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio e dei contributi di mobilità internazionale ed accedere ai servizi a pagamento tutti gli studenti che si iscrivono nell'a.a. 2020/2021 ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca istituiti presso gli Atenei e gli istituti di livello universitario con sede in Umbria, fatto salvo quanto disciplinato all'art. 32, comma 1., lettera c).
2. Possono, altresì, partecipare al concorso ed accedere ai servizi gli studenti che non si iscrivono all'a.a. 2020/2021 in quanto frequentanti l'ultimo semestre in corso dell'a.a. 2019/2020.

#### **ART. 5 BENEFICI A CONCORSO**

1. Sono messi a concorso i seguenti benefici:
  - a) **Borsa di studio:** la borsa di studio è un contributo in denaro quantificato, in modo distinto, sulla base dello *status* dello studente ("in sede", "pendolare" e "fuori sede") ed in relazione alla condizione economica (fascia ISEE di appartenenza). Tutti gli studenti risultati beneficiari o idonei non beneficiari nella graduatoria di borsa di studio hanno diritto alla fruizione gratuita del servizio mensa. Tutti gli studenti beneficiari o idonei non beneficiari fuori sede possono fruire del posto letto a titolo gratuito, purché non abbiano compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell'istanza di borsa di studio. L'idoneità alla borsa di studio dà inoltre diritto al rimborso delle tasse di iscrizione universitarie precisando che l'Agenzia provvederà alla restituzione esclusivamente della somma corrisposta a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il resto degli importi versati sarà rimborsato direttamente dagli atenei/istituti universitari con sede in Umbria;
  - b) **Contributo di mobilità internazionale:** Il contributo di mobilità internazionale, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, consiste in un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, a condizione che il periodo di studio o tirocinio trascorso all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti (ad eccezione dei programmi *post* laurea) nell'ambito del corso di studio frequentato presso uno degli atenei o istituti universitari umbri, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

#### **ART. 6 RISORSE**

1. Le borse di studio e i contributi per la mobilità internazionale sono concesse nel numero consentito dai finanziamenti assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), nell'ambito del piano di riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2020, e dalla Regione.
2. Nell'ambito del POR FSE Umbria 2014-2020 Asse 3, Priorità di investimento 10.2, Obiettivo specifico 10.5, Azione 10.5.2 "Borse di studio ADISU" rivolto allo specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale funzionali alla realizzazione della strategia regionale per la specializzazione intelligente, sono sostenute **borse di studio in denaro** destinate a studenti:
  - a) iscritti ad anni successivi al primo;
  - b) in possesso dei requisiti di cui al Titolo II, Parte I del Bando, esclusivamente iscritti ai corsi di studio afferenti ai seguenti Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia:
    - 1) Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie
    - 2) Dipartimento di ingegneria
    - 3) Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
    - 4) Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali
    - 5) Dipartimento di matematica e informatica
    - 6) Dipartimento di medicina
    - 7) Dipartimento di medicina sperimentale
    - 8) Dipartimento di medicina Veterinaria
    - 9) Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione
    - 10) Dipartimento di economia
    - 11) Dipartimento di scienze farmaceutiche;
    - 12) Corsi di studio interdipartimentali "Produzioni animali", "Ingegneria per l'ambiente e il territorio", "Ingegneria civile", "Biotecnologie molecolari e industriali" ;
  - c) con crediti formativi universitari conseguiti e verbalizzati alla data del 10/08/2020.

3. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio POR FSE 2014-2020 i servizi mensa e alloggio sono erogati a valere sui fondi statali e regionali.

## ART. 7

### RIMBORSO TASSA REGIONALE

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario versata per l'a.a. 2020/2021, viene rimborsata d'ufficio per un importo pari ad **euro 140,00**:
- agli studenti inseriti nell'elenco degli idonei alla borsa di studio, di cui agli artt. 45 e 46 del presente bando, all'esito positivo del controllo dei requisiti di merito, reddito e iscrizione;
  - agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, a seguito dell'acquisizione degli elenchi degli aventi diritto da parte degli atenei o istituti di livello universitario di riferimento. Ai fini del rimborso mediante bonifico su c/c gli studenti di cui alla presente lettera sono tenuti a comunicare le relative coordinate bancarie/postali accedendo al portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) - Sezione Rimborso tassa regionale studenti con disabilità; diversamente l'Agenzia procederà al pagamento mediante quietanza al beneficiario.

## ART. 8

### SERVIZI A PAGAMENTO

- I servizi abitativi e ristorativi a pagamento sono concessi su richiesta ed erogati presso strutture dislocate sul territorio regionale in prossimità delle sedi universitarie, alle condizioni di cui al Titolo VI, Parte I del presente bando.
- Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze sono indicati nei successivi artt. 10 e 11;
- Per l'a.a. 2020/2021 l'Agenzia eroga i seguenti servizi:
  - Posto letto "residuo" a pagamento per studenti fuori sede: viene concesso esclusivamente a condizione che, terminate le procedure di assegnazione dei posti letto gratuiti per studenti idonei alla borsa di studio, risultino ulteriori disponibilità di alloggio. Tale servizio non dà diritto alla conferma del posto letto nell'anno accademico successivo;
  - Servizio di ristorazione a tariffa agevolata.

## ART. 9

### POSTI LETTO DISPONIBILI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il numero di posti letto disponibili presso i Collegi dell'Agenzia, da assegnare ai richiedenti che partecipano al presente bando, in base all'andamento dell'emergenza sanitaria relativa alla pandemia da Covid-19 e all'aggiornamento periodico delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio, verrà stabilito da successive disposizioni. Considerando l'eventualità dell'utilizzo o meno delle camere doppie, le disponibilità di posti letto, per le sedi di Perugia e Terni, sono le seguenti:

	SOLO SINGOLE	SINGOLE E DOPPIE*
PERUGIA	626	881
TERNI	26	43
<b>TOTALE POSTI LETTO</b>	<b>652</b>	<b>924</b>

\* i collegi ove viene ipotizzato l'utilizzo di camere doppie, sono quelli dotati di camere con servizi igienici completi all'interno

2. L'Agenzia, a seguito della pubblicazione degli elenchi degli idonei di cui all'art. 48, comma 1., lettera a) procede all'assegnazione dei posti letto, secondo il seguente **ordine di priorità**:
- idonei fuori sede conferme (no bonus covid) - senza cambio posto letto;
  - idonei fuori sede conferme (no bonus covid) - con cambio posto letto;
  - idonei fuori sede nuove assegnazioni (no bonus covid) - anni successivi;
  - idonei fuori sede nuove assegnazioni (no bonus covid) - matricole Laurea magistrale;
  - idonei fuori sede nuove assegnazioni - matricole Laurea triennale o magistrale a ciclo unico;
  - idonei fuori sede conferme (con bonus covid) - anni successivi;
  - idonei fuori sede nuove assegnazioni (con bonus covid) - anni successivi;
  - idonei pendolari con disagio già alloggiati a.a. 2019/2020 (no bonus covid) - anni successivi;
  - idonei pendolari con disagio non alloggiati a.a. 2019/2020 (no bonus covid) - anni successivi;
  - idonei pendolari con disagio già alloggiati a.a. 2019/2020 (con bonus covid) - anni successivi;
  - richiedenti posto letto "residuo" a pagamento.



3. Al fine di gestire eventuali criticità, con successivo Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia, possono essere disposti ulteriori ordini di priorità, adeguatamente motivati.
4. Il *Calendario delle assegnazioni*, considerando quanto disposto dall’art. 48 del presente Bando, è redatto in base alle priorità indicate al precedente comma 2., specificando che:
  - a) gli idonei anni successivi sono disposti secondo l’ordine decrescente del punteggio di merito attribuito in graduatoria;
  - b) gli idonei matricole, sono disposti in ordine alfabetico a partire dalla lettera (iniziale del cognome) estratta dal Dirigente del Servizio I dell’Agenzia, in presenza di n. 2 funzionari.
5. Le assegnazioni si effettuano a partire dal 1 ed entro il 15 ottobre 2020, per mezzo del *Calendario delle assegnazioni*, disponibile sul portale dell’Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) (sezione avvisi) a seguito della pubblicazione degli elenchi degli idonei di cui all’art. 48, comma 1., lettera a).
6. Al momento della presa in consegna del posto letto (check-in), come disposto dall’art. 14 del “Regolamento di utilizzo dei collegi gestiti dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria”, lo studente assegnatario è tenuto al versamento di un **deposito cauzionale** di euro **150,00**.

## ART. 10

### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. E’ possibile presentare domanda per i benefici a concorso e per i servizi a pagamento esclusivamente tramite le apposite istanze digitali disponibili sul portale dell’Agenzia all’indirizzo [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) nella sezione Istanze digitali.
2. E’ possibile accedere alle istanze digitali mediante le credenziali Adisu o, in alternativa, mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
3. Coloro che non siano in possesso delle credenziali di accesso Adisu possono ottenerle effettuando la procedura di accreditamento Adisu nella sezione Istanze digitali – Accreditamento.
4. Le istanze devono essere compilate entro le rispettive date di scadenza, **pena l’esclusione** dal concorso.
5. Lo studente può modificare l’istanza già inviata, esclusivamente entro la data di scadenza fissata dal bando per ciascun beneficio/servizio. Il sistema informatico dell’Agenzia considererà valida l’ultima istanza modificata e confermata.
6. I dati dell’accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## ART. 11

### TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Le istanze per l’ammissione ai benefici a concorso e per i servizi a pagamento dovranno essere inviate *on line* **entro le ore 12.00** delle date di seguito elencate. Il mancato rispetto dei termini, ad eccezione di quello per il contratto alloggio a titolo oneroso, costituisce **causa di esclusione**. Il sistema elettronico certifica la data e l’ora esatta dell’invio dell’istanza.

ISTANZA	SCADENZA	DESTINATARI
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO	04-set-20	Tutti gli studenti
	31-mar-21	Studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la scadenza del Bando e non presenti nel manifesto degli studi
TRASMISSIONE PROTOCOLLO ISEE 2020 PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	10-set-20	Tutti gli studenti
PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE REDDITI ESTERI	15-ott-20	Tutti gli studenti
TRASMISSIONE CONTRATTO ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO	06-nov-20	Tutti gli studenti
	31-mar-21	Studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la scadenza del Bando e non presenti nel manifesto degli studi
DOMANDA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	04-set-20	Tutti gli studenti
	31-mar-21	Studenti che partecipano a bandi pubblicati dopo la scadenza del 28 agosto 2020
POSTO LETTO A PAGAMENTO RESIDUO	30-giu-21	Tutti gli studenti
RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA	30-apr-21	Tutti gli studenti

2. I suddetti termini – fatto salvo quanto stabilito a successivi commi 3. e 4. del presente articolo - devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi per l'a.a. 2020/2021 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.
3. Per le **matricole dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, di laurea magistrale e di scuole di specializzazione**, la documentazione relativa al contratto alloggio a titolo oneroso - in deroga ai termini di cui al precedente comma 1. - potrà essere trasmessa nei tempi e secondo le modalità disciplinate all'art. 29, comma 5.
4. Per gli studenti **matricole di scuole di specializzazione** istituite dopo la pubblicazione del manifesto degli studi, la trasmissione della documentazione di reddito deve essere effettuata entro il termine di scadenza previsto per la domanda di borsa di studio come indicato al precedente comma 1.

## **ART. 12**

### **MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI IN DENARO**

1. Tutte le erogazioni in denaro - fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1., lettera b) - verranno effettuate **esclusivamente mediante bonifico** su conto corrente intestato/cointestato allo studente (sia bancario che postale) o su codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente (sia postali che bancarie); non sono previste diverse modalità di corresponsione, anche per importi inferiori a euro 1.000,00, compreso il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

## **TITOLO II BORSA DI STUDIO**

### **ART. 13**

#### **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

1. Per essere ammessi al concorso, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione di cui al successivo art. 14, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti generali di ammissione:
  - a) aver trasmesso l'istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando agli artt. 10 e 11;
  - b) **aver trasmesso un protocollo INPS-ISEE-2020 relativo ad una Attestazione ISEE 2020 valida per il diritto allo studio universitario entro le ore 12.00 del 10 settembre 2020;**
  - c) **aver trasmesso la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero secondo le modalità ed entro i termini di cui all'art. 23;**
  - d) non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della tessera mensa;
  - e) non concludere la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2020;
  - f) non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari o superiore livello;
  - g) non essere iscritti a Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
  - h) non essere beneficiari per l'a.a. 2020/2021 di borsa di studio per i Dottorati di ricerca di cui al D. Lgs. 3 luglio 1998, n. 210;
  - i) non essere stato beneficiario di borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale si concorre nell'a.a. 2020/2021;
  - j) non essere beneficiari per l'a.a. 2020/2021 di borsa di studio o analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre Amministrazioni pubbliche – comprese quelle assegnate dal Ministero Affari Esteri (MAE) – di importo superiore ad euro 1.100,00, ad eccezione di quelle concesse ai sensi del D.M. del 04/09/2013, n. 755;
  - k) non essere iscritti per l'a.a. 2020/2021 come ripetenti o fuori corso intermedio, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti;
  - l) rientrare nei periodi di fruizione della borsa di studio disciplinati dal bando ai sensi dell'art. 26;
  - m) se destinatari di provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici, aver provveduto, nelle modalità e nei tempi stabiliti, alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità.
2. Per il conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito di cui al presente bando.

**ART. 14**  
**REQUISITO DI ISCRIZIONE**

1. Per essere ammessi al concorso per la concessione delle borse di studio occorre procedere al perfezionamento dell'iscrizione universitaria entro le seguenti **scadenze, distinte per tipologia di corso di studio**:
  - a) **corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, entro le scadenze previste dai rispettivi manifesti degli studi;
  - b) **scuole di specializzazione e dottorati di ricerca**, entro le scadenze previste dai rispettivi bandi di concorso.
2. Per essere ammessi al concorso per la concessione delle borse di studio, gli studenti che si iscrivono ad un primo anno di **corso di studio ad accesso programmato nazionale** dovranno perfezionare l'iscrizione universitaria entro il 30 novembre 2020.
3. Le scadenze di cui al precedente comma 1. non rilevano ai fini dell'ammissione alla **borsa di studio semestrale**, per il conseguimento della quale è infatti **sufficiente l'iscrizione all'accademico 2019/2020**.
4. Al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso non è necessario aver provveduto alla regolare iscrizione universitaria, in sede di compilazione della stessa è infatti prevista la semplice dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di studio universitario. Qualora lo studente provveda ad iscriversi ad un corso di studio diverso da quello dichiarato nell'istanza, dovrà comunicarlo tempestivamente mediante e-mail inviata al seguente indirizzo: sportello@adisu.umbria.it.
5. Il mancato perfezionamento dell'iscrizione universitaria - entro le scadenze di cui ai precedenti commi 1. e 2. - comporta l'**esclusione** dal concorso.

**ART. 15**  
**REQUISITI DI MERITO STUDENTI MATRICOLE**

1. Per gli studenti matricole di corso di laurea, corso di laurea magistrale e corso di laurea magistrale a ciclo unico l'idoneità ai benefici e la prima rata sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione.
2. Per il mantenimento dell'idoneità è necessario raggiungere i seguenti requisiti di merito (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):
  - a) **n. 20 crediti formativi**:
    - 1) entro il 30 aprile 2021 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2021);
    - 2) entro il 10 agosto 2021 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2021);
    - 3) entro il 30 novembre 2021 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
  - b) **n. 15 crediti** formativi **solo** per le matricole del corso di laurea magistrale a ciclo unico in **medicina e chirurgia**:
    - 1) entro il 30 aprile 2021 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2021);
    - 2) entro il 10 agosto 2021 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2021);
    - 3) entro il 30 novembre 2021 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità).
3. Qualora lo studente non raggiunga i crediti richiesti nei tempi di cui al precedente comma 2. sarà dichiarato decaduto secondo le disposizioni di cui all'art. 54 del presente bando.

**ART. 16**  
**REQUISITI DI MERITO STUDENTI ANNI SUCCESSIVI**

1. **Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** i requisiti minimi di merito da acquisire entro il **10 agosto 2020** sono i seguenti (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE					
	2°	3°	4°	5°	6°	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	25 cfu	80 cfu	–	–	–	135 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 5 anni)	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	–	245 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 6 anni)	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	245 cfu	294 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni)	30 cfu	–	–	–	–	80 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	18 cfu	53 cfu	98 cfu	138 cfu	186 cfu	275 cfu

### ART. 17

#### REQUISITI DI MERITO STUDENTI ANNI SUCCESSIVI CHE UTILIZZANO IL BONUS COVID-19

- Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per i quali a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 siano intercorse cause ostative al raggiungimento dei requisiti di merito di cui al precedente art. 16, possono richiedere, in sede di istanza digitale di borsa di studio - in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti e ai crediti bonus standard indicati al successivo art. 20 - l'applicazione di crediti bonus supplementivi – nella seguente misura:

TIPOLOGIA STUDENTE	N. CFU BONUS COVID-19
a) Iscritti al Conservatorio di Musica Morlacchi” di Perugia	10
b) Iscritti all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni	
c) Iscritti all’Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia;	
d) Iscritti all’Università degli studi di Perugia	5
e) Iscritti all’Università per Stranieri di Perugia	
f) Iscritti all’Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia	

- I requisiti di merito minimi da acquisire entro il 10 agosto 2020, in applicazione di quando disposto al precedente comma, sono quindi rideterminati come di seguito indicato :

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE					
	2°	3°	4°	5°	6°	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	20 cfu	75 cfu	–	–	–	130 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 5 anni)	20 cfu	75 cfu	130 cfu	185 cfu	–	240 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 6 anni)	20 cfu	75 cfu	130 cfu	185 cfu	240 cfu	289 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni)	25 cfu	–	–	–	–	75 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	13 cfu	48 cfu	93 cfu	133 cfu	181 cfu	270 cfu
AFAM - CORSO DI LAUREA (durata 3 anni) - Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, - Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni, - Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia	15 cfu	70 cfu	–	–	–	125 cfu
AFAM - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni) - Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, - Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni, - Accademia Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia	20 cfu	–	–	–	–	70 cfu

## ART. 18

### REQUISITI DI MERITO SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI

1. Gli studenti iscritti a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

## ART. 19

### DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI MERITO

1. I crediti formativi che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi agli esami presenti nel piano di studio e riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente, sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2020 (entro 30 novembre 2021 per le matricole).
2. **Non sono** considerati crediti formativi quelli relativi a:
  - a) votazione finale;
  - b) moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
  - c) insegnamenti dei percorsi formativi (FIT) di cui al D.M. 617/2017.
3. I **crediti formativi in attesa di convalida** che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi a:
  - a) esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale;
  - b) trasferimenti da altro Ateneo;
  - c) passaggi di corso;
  - d) tirocini tecnico-pratici - iniziati ma non conclusi entro il 10 agosto 2020 - per i quali lo studente non ha facoltà di scelta rispetto al periodo di frequenza.
4. I crediti di cui al precedente comma 3. devono essere indicati nell'apposita sezione dell'istanza di borsa di studio e certificati entro il 31 marzo 2021.
5. **Non sono** considerati crediti formativi in attesa di convalida quelli relativi ad esami sostenuti, ma non verbalizzati, entro il 10 agosto 2020.
6. L'**anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e/o trasferimento da altro Ateneo e viene azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi.

## ART. 20

### CREDITI BONUS

1. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito gli studenti iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico possono utilizzare, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti e solo a partire dal secondo anno di corso, dei *crediti bonus* maturati sulla base dell'anno frequentato con le seguenti modalità:
  - a) 5 crediti (se utilizzati per la prima volta per il secondo anno di corso);
  - b) 12 crediti (se utilizzati per la prima volta per il terzo anno di corso);
  - c) 15 crediti (se utilizzati per la prima volta per il settimo semestre di un corso di laurea o a partire dal quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico).
2. Lo studente, qualora negli anni accademici precedenti non abbia utilizzato per intero i crediti bonus a disposizione indicati al precedente comma 1., può utilizzare nel corrente anno accademico la quota residua.
3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale possono utilizzare, a partire dal secondo anno, i crediti bonus maturati e non fruiti durante il corso di laurea.
4. Per gli studenti idonei che hanno conseguito il diploma di laurea presso atenei o istituti universitari fuori regione o che abbiano beneficiato di borsa di studio presso enti o università di altre regioni, l'Agenzia verificherà l'eventuale utilizzo dei crediti bonus negli anni precedenti.
5. L'Agenzia provvede d'ufficio all'assegnazione dei crediti bonus a disposizione dello studente per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito.
6. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito di cui all'art. 15, comma 2., lettere a) e b), gli studenti matricole non dispongono di crediti bonus.
7. L'utilizzo dei crediti bonus nel corrente anno accademico, in via del tutto eccezionale, non rileverà nel conteggio della quota residua a disposizione dello studente negli anni accademici successivi.

**ART. 21**  
**REQUISITI DI REDDITO**

1. Ai sensi del Decreto MUR n. 65 del 9 maggio 2020, i **limiti economici** per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio a.a. 2020/2021 (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I) sono i seguenti:
  - a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) non superiore ad **euro 23.626,32**;
  - b) Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**), non superiore ad **euro 51.361,58**.
2. Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di **esclusione**.

**ART. 22**  
**DOCUMENTAZIONE REDDITI E PATRIMONI PRODOTTI IN ITALIA**

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare di appartenenza alla data di scadenza della domanda.
2. Non è concessa l'opzione di poter confermare il reddito/patrimonio dichiarato negli anni precedenti.
3. Per essere ammessi al concorso è obbligatorio produrre un protocollo INPS-ISEE-2020 relativo ad una Attestazione ISEE 2020 valida per il Diritto allo Studio Universitario.
4. Lo studente che non sia in possesso dell'Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario deve comunque inviare l'istanza di borsa di studio entro la scadenza prevista (4 settembre 2020, ore 12.00). In tal caso, entro il **termine perentorio del 10 settembre 2020**, deve compilare - **pena l'esclusione** dal concorso - l'ulteriore apposita istanza denominata "*Attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario*", disponibile sul portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), nella sezione Istanze digitali/Completamento istanze ISEE.
5. La trasmissione di un protocollo INPS-ISEE-2020 ordinario che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituisce **causa di non idoneità ai requisiti di reddito e, quindi, eventuale esclusione dai benefici**.
6. Nel caso di trasmissione di un protocollo **INPS-ISEE-2020 con omissioni e/o difformità**, lo studente è tenuto a presentare tempestivamente e comunque non oltre l'ultima data di liquidazione di borsa di studio prevista dal presente bando, presso gli uffici competenti dell'Agenzia - **pena la sospensione dell'idoneità ai benefici** - idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, rilasciata esclusivamente dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, etc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia dell'Entrate.
7. **La sospensione dell'idoneità di cui al precedente comma 6., determina l'impossibilità di accedere al Contributo straordinario di cui alla successiva Parte II**, nonché la sospensione:
  - a) delle liquidazioni di borsa di studio;
  - b) del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - c) della fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio.
8. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6. entro l'ultima data di liquidazione di borsa di studio prevista dal presente bando, determina la decadenza dai benefici.
9. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che già possiede un ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui condizione reddituale sia peggiorata nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un **ISEE corrente**, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza.

**ART. 23**  
**DOCUMENTAZIONE REDDITI E PATRIMONI PRODOTTI ALL'ESTERO**

1. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2019 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2019, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni.
2. Gli studenti stranieri devono integrare l'istanza di borsa di studio presentando entro il termine perentorio del **15 ottobre 2020 - pena l'esclusione** dal concorso - la documentazione attestante i redditi e i patrimoni prodotti e posseduti all'estero, consegnandoli in originale cartaceo presso gli Sportelli Studente dell'A.Di.S.U. secondo le modalità indicate nel sito istituzionale dell'Agenzia o, in alternativa, spedendoli a mezzo raccomandata postale

con ricevuta di ritorno indirizzata a "Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia" e recante l'oggetto "Bando a.a. 2020/2021 - Documentazione redditi esteri".

3. La documentazione dei redditi e dei patrimoni prodotti e posseduti all'estero deve riportare le seguenti informazioni:
  - a) la composizione del nucleo familiare dello studente alla data di presentazione dell'istanza con specificate le date di nascita e lo stato civile di tutti i componenti del nucleo;
  - b) ove sia presente un solo genitore o nessuno:
    - 1) le eventuali sentenze di separazione e/o divorzio dei genitori;
    - 2) l'eventuale certificato di decesso di uno o entrambi i genitori;
  - c) i redditi percepiti (salario, pensione, sussidio, borse di ricerca, ecc...) riferiti all'anno 2019 di tutti i membri maggiorenni del nucleo familiare;
  - d) ove siano presenti componenti maggiorenni del nucleo che non producono redditi:
    - 1) l'eventuale condizione di non occupazione o status di casalinga;
    - 2) l'eventuale stato di disoccupazione;
    - 3) l'eventuale iscrizione a scuola o all'università;
  - e) la presenza o assenza di patrimoni immobiliari alla data del 31/12/2019, precisando la superficie - espressa in metri quadrati - degli immobili (casa e fabbricati) posseduti da tutti membri del nucleo familiare;
  - f) la presenza di patrimoni mobiliari (depositi, conti correnti, libretti di risparmio) alla data del 31 dicembre 2019 di ogni singolo componente il nucleo familiare. Nel caso in cui lo studente presenti la busta paga come documento attestante il reddito di un componente il nucleo familiare e sia sulla stessa indicato un numero di conto corrente bancario sul quale viene versato lo stipendio, lo stesso è tenuto a produrre la dichiarazione della banca che attesti la giacenza media delle somme possedute nel 2019; tale documento non deve essere legalizzato, ma solo tradotto.
4. Tutta la documentazione di cui al precedente comma 3. dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i documenti sono stati prodotti, avere valore legale nello stesso, essere corredata da una traduzione asseverata in lingua italiana e legalizzata - ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000 - dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (ufficio legalizzazioni presso l'Ambasciata o Consolato Generale), oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja/1961 tra le Nazioni aderenti o regolamenti Europei o eventuali accordi bilaterali tra gli stati in materia di legalizzazione di documenti di diritto privato a valere per l'estero).
5. Solo per gli studenti matricole che arrivino in Italia con i documenti in lingua originale, recanti il timbro del Ministero degli Affari Esteri, non tradotti e non legalizzati dall'autorità diplomatica italiana nel Paese d'origine è consentita la seguente procedura di legalizzazione:
  - a) Traduzione asseverata in lingua italiana;
  - b) Vidimazione presso la propria Ambasciata o Consolato Generale sul territorio italiano;
  - c) Autentica della firma del funzionario diplomatico presso l'ufficio legalizzazione della Prefettura.
6. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui al precedente comma 3. (ad esempio: conflitti, calamità naturali, tensioni diplomatiche, ecc...), a fronte di debita certificazione attestante tale impossibilità rilasciata da Autorità o Organizzazioni internazionali accreditate, da valutare caso per caso, sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, ove conforme alla normativa vigente.
7. Nel caso di studenti provenienti da **Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MUR per l'anno accademico 2020/2021, dovrà essere consegnata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale redatta e rilasciata esclusivamente dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza. Non saranno pertanto accettate documentazioni redatte da enti locali nel paese d'origine, seppur legalizzate dalla stessa Rappresentanza italiana.
8. Non saranno in alcun modo accettate dichiarazioni in forma di **autocertificazione o affidavit** rilasciate sulla base di semplici dichiarazioni dello studente o dei suoi familiari, nemmeno se redatte da autorità diplomatiche estere sul territorio italiano.
9. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso dell'anno accademico 2019/2020 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all'anno 2018, ove beneficiari di borsa per lo stesso anno accademico, hanno facoltà di confermarla in sede di istanza digitale di borsa e non sono tenuti a presentare altra documentazione.

## ART. 24

### STUDENTE APOLIDE O IN REGIME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1. Per lo studente apolide o sottoposto a regime di protezione internazionale, ai fini della valutazione della condizione economica dello stesso, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia, e pertanto sono tenuti alla presentazione dell'Attestazione ISEE 2020 nelle modalità e nei termini di cui all'art 22.
2. **Lo studente apolide** deve presentare copia del permesso di soggiorno che attesti lo "status di apolide" o, se non ancora in possesso dello stesso, copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolidia.
3. **Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale** deve presentare:
  - a) il permesso di soggiorno con l'indicazione dello status di "rifugiato politico" (asilo politico), di "protezione sussidiaria" o, ove il permesso di soggiorno non sia ancora scaduto, "motivi umanitari";
  - b) l'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o il provvedimento rilasciato dalla Commissione Territoriale competente, nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale, qualora il permesso di soggiorno di cui alla precedente lettera a) non sia stato ancora concesso;
  - c) in caso di rifiuto al riconoscimento della protezione internazionale (ad eccezione dei casi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza della richiesta), idonea documentazione che attesti la presentazione del ricorso avverso tale decisione ed, eventualmente, copia del permesso di soggiorno rilasciato in attesa della decisione del Tribunale; in caso di accoglimento del ricorso, lo studente sarà poi tenuto a presentare copia del permesso di soggiorno dove si evidenzia il riconoscimento dello status di protezione internazionale.
4. La documentazione di cui al precedente comma 3. dovrà essere trasmessa - **pena l'esclusione** dal concorso - entro il termine di scadenza dell'istanza di borsa di studio (4 settembre 2020), consegnandola in originale cartaceo presso gli Sportelli Studente dell'A.Di.S.U. secondo le modalità indicate nel sito istituzionale dell'Agenzia o, in alternativa, spedendola a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno indirizzata a "Servizio I - Sezione I A.Di.S.U. Umbria, Via benedetta 14, 06123 Perugia" e recante l'oggetto "*Bando a.a. 2020/2021 - Documentazione regime apolidia/di protezione internazionale*".
5. Nel caso di trasmissione del ricorso di cui al precedente comma 3., lettera c), lo studente risulterà idoneo sospeso dai benefici fino alla presentazione, a seguito di accoglimento, di copia del permesso di soggiorno dove si evidenzia il riconoscimento dello status di protezione internazionale.
6. La sospensione dell'idoneità di cui al precedente comma 5., determina l'impossibilità di accedere al Contributo straordinario di cui alla successiva Parte II nonché la sospensione:
  - a) delle liquidazioni di borsa di studio;
  - b) del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
  - c) della fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al precedente comma 5. entro l'ultima data di liquidazione di borsa di studio prevista dal presente bando (30 settembre 2021), determina la decadenza dai benefici.

## ART. 25

### STUDENTE INDIPENDENTE

1. Lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente qualora si trovi contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
  - a) residenza separata dalla famiglia di origine da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
  - b) residenza in immobile non di proprietà della famiglia di origine (lo studente non è indipendente neppure se è comproprietario dell'immobile con almeno un componente della famiglia);
  - c) reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato, da almeno 2 anni non inferiore a euro 6.500,00;
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 1., è tenuto - pena l'esclusione dal concorso - alla presentazione di una Attestazione ISEE 2020 valida per il Diritto allo Studio Universitario comprensiva della situazione reddituale e patrimoniale della famiglia di origine, secondo le modalità disciplinate all'art. 22.

## ART. 26

### PERIODI DI FRUIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. La borsa di studio è concessa, distintamente per ciascun corso di studio, per i seguenti periodi (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):
  - a) corsi di laurea, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario, per sette semestri;



- b) corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario, per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;
  - c) corsi di laurea magistrale, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea, per cinque semestri;
  - d) scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
2. Lo studente non può beneficiare della borsa di studio più di una volta per ciascun anno di corso, salvo rinuncia irrevocabile agli studi, effettuata per la prima volta, senza riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa, e restituzione degli importi erogati e del valore corrispettivo dei servizi fruiti.

## ART. 27

### SERVIZI ABITATIVI E RISTORATIVI A TITOLO GRATUITO

1. I servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito sono erogati nei periodi seguenti:

TIPOLOGIA SERVIZIO	IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO ANNUALE	IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO SEMESTRALE
<b>Servizio abitativo</b>	1/15 ottobre 2020 - 31 luglio 2021* 1 – 30 settembre 2021*	1/15 ottobre 2020 - 31 marzo 2021*
<b>Servizio di ristorazione</b>	1 ottobre 2020 - 31 luglio 2021 1 – 30 settembre 2021 (per tutti i giorni di apertura delle mense)	1 ottobre 2020 - 31 marzo 2021*

\* check-out entro le ore 12.00 del giorno indicato

2. **Dal 1 al 31 agosto 2021:**
- a) il servizio di ristorazione gratuito è erogato presso le strutture attive, indicate sul sito dell'Agenzia;
  - b) il servizio abitativo (prolungamento mese di agosto 2021) è concesso a pagamento, presso le strutture attive nel periodo, *a seguito della presentazione dell'apposita istanza* resa disponibile, sul portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), sezione *Istanze digitali*, alla tariffa di euro 180,00 in camera doppia o di euro 220,00 in camera singola.
3. La fruizione gratuita dei servizi di cui al presente articolo entra in vigore, come indicato nella tabella seguente, distintamente per ciascuna categoria di studente, in base alla verifica del requisito di iscrizione di cui all'art. 14:

CATEGORIE STUDENTI	DECORRENZA PERIODO DI FRUIZIONE	CONDIZIONE
a) studenti idonei alla borsa di studio <b>anni successivi</b>	dal 1 ottobre 2020	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 14
b) studenti idonei alla borsa di studio <b>matricole</b>	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
c) <b>studenti idonei alla borsa di studio matricole magistrale e specializzandi e dottorandi I anno</b>	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione

4. Gli studenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3., per poter usufruire dal 1 ottobre 2020 dei servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito, devono iscriversi entro il 15 settembre 2020 al fine di consentire l'acquisizione informatica del dato di iscrizione.
5. Agli studenti di cui alla lettera c) del precedente comma 3., anche se non regolarmente iscritti, sarà comunque concesso – dal 1 ottobre 2020 – il posto letto a pagamento alla tariffa di euro 220,00 in camera singola e l'accesso alla mensa in IV fascia o alla tariffa fruita nell'a.a. 2019/2020 (se conferme di tariffa agevolata). L'Agenzia provvederà d'ufficio al rimborso degli importi eventualmente corrisposti fino alla data di iscrizione.
6. **Gli studenti matricole nuove assegnazioni** il cui **nucleo familiare** risiede **all'estero** e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero, ancorché presenti nell'elenco degli idonei di cui all'art. 48, ed in possesso del requisito di iscrizione, **potranno accedere al servizio mensa e all'assegnazione del posto letto** (qualora richiesto) **solo a condizione che abbiano completato la presentazione della documentazione dei redditi di cui all'art. 23.**
7. Il diritto di fruire gratuitamente dei servizi, cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio. Gli studenti **neo-laureati in:**
- a) **laurea triennale**, possono mantenere il posto letto a pagamento - alle tariffe mensili di euro 180,00 in camera doppia e/o euro 220,00 in camera singola, fino alla data del 30 settembre 2021 dietro presentazione dell'istanza di posto letto "residuo" disponibile sul portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) nella sezione *Istanze digitali*;

- b) **laurea magistrale** e/o titoli equivalenti e/o superiori, possono richiedere il servizio di foresteria per il periodo necessario alle attività logistiche di fine carriera.
8. Per tutte le categorie di studenti, è fatto assoluto divieto di utilizzare la tessera mensa dal giorno successivo al conseguimento del titolo di studio, pena la richiesta di restituzione degli importi corrispondenti al servizio fruito indebitamente a decorrere da tale data.
9. Lo studente risultato idoneo alla borsa studio con posto letto negli elenchi di cui all'art. 48, comma 1., lettera a) qualora intenda rinunciare al servizio abitativo, ai fini dell'attribuzione della quota contante dalla borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti "fuori sede", deve provvedere a:
- a) presentare istanza digitale di riesame della propria posizione secondo le modalità disciplinate al successivo art. 49;
- b) presentare la documentazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 29, con le modalità e nei tempi disciplinati all'articolo medesimo.
10. La mancata rinuncia al posto letto nei termini e nelle modalità di cui al precedente comma 9. comporta la corresponsione della borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti fuori sede assegnatari di posto letto.
11. Gli studenti che perdono l'idoneità, alla borsa di studio a seguito dell'esito negativo delle verifiche sui requisiti, previa restituzione di quanto indebitamente fruito possono:
- a) se alloggiati, continuare a fruire del posto letto alla tariffa mensile di euro 180,00 in camera doppia o euro 220,00 in camera singola. L'importo da corrispondere sarà contabilizzato con decorrenza dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di decadenza dal beneficio di cui all' art. 54;
- b) mantenere il diritto a fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata, determinata secondo la corrispondente fascia di reddito.
12. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al "Regolamento per la fruizione del Servizio di Ristorazione nelle mense universitarie" (DCR n. 8/2019) e al "Regolamento di utilizzo dei collegi gestiti dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria" (DCR n. 28/2019) disponibili sul sito dell'Agenzia (sezioni *Servizi ristorativi e Servizi abitativi*).

## ART. 28

### IMPORTI E TEMPI DI EROGAZIONE

1. Gli importi delle borse di studio corrisposte in denaro sono i seguenti (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

STUDENTI	FASCIA I	FASCIA II	FASCIA III
	ISEE minore o uguale a € 15.750,88	ISEE da € 15.750,89 a € 19.688,60	ISEE da € 19.688,61 a € 23.626,32
<b>Fuori sede con alloggio a titolo oneroso*</b>	€ 3.857,74	€ 2.700,42	€ 1.928,87
<b>Fuori sede con posto letto</b>	€ 2.357,74	€ 1.650,42	€ 1.178,87
<b>Pendolare</b>	€ 2.198,51	€ 1.538,96	€ 1.099,26
<b>In sede</b>	€ 1.481,75	€ 1.037,23	€ 740,88

\*Categoria studente i cui requisiti sono disciplinati al successivo art. 29.

2. Gli studenti vincitori di **borsa di studio semestrale** hanno diritto ad una quota in denaro di importo pari al 50% di quella indicata al precedente comma 1.
3. Gli importi di **borsa di studio** quantificati in **servizi** mensa e alloggio, distinti per tipologia studente, sono riportati all'Allegato 3 (Tabella A).
4. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi mensa e alloggio non fruiti.
5. In caso di insufficienza delle risorse l'ADiSU si riserva di rivedere le quote in denaro della II e III fascia in modo da perseguire l'obiettivo della massima coincidenza tra idonei e beneficiari, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso di risorse eccedenti rispetto all'intera copertura delle borse di studio per gli studenti idonei, l'Adisu si riserva di rivedere le quote in denaro.
7. Il pagamento della borsa di studio è disposto, ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice IBAN, secondo le seguenti scadenze (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):

TIPOLOGIA STUDENTI	SCADENZA	% RATA
a) beneficiari anni successivi e matricole di dottorato e di scuola di specializzazione	<b>31 dicembre 2020</b>	<b>I rata</b> (50% della quota assegnata)
b) beneficiari anni successivi che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida e matricole di scuola di specializzazione che si iscrivono entro il 31 marzo 2021	<b>30 aprile 2021</b>	
c) beneficiari matricole	<b>31 dicembre 2020</b>	<b>I rata</b> (25% della quota assegnata)
d) beneficiari matricole magistrale che si iscrivono entro 28 febbraio 2021	<b>30 aprile 2021</b>	
e) beneficiari anni successivi e specializzandi e dottorandi	<b>30 giugno 2021</b>	<b>Saldo</b> (50% della quota assegnata)
f) beneficiari matricole che conseguono il requisito di merito entro il 30 aprile 2021	<b>30 giugno 2021</b>	<b>Saldo</b> (75% della quota assegnata)
g) beneficiari matricole che conseguono il requisito di merito entro il 10 agosto 2021	<b>30 settembre 2021</b>	

8. Non ha diritto all'erogazione del saldo della borsa di studio (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV, Parte I):
  - a. lo studente che consegue il titolo di laurea entro il 31 dicembre 2020;
  - b. lo studente matricola che consegue i crediti formativi necessari al mantenimento dell'idoneità tra l'11 agosto 2021 ed il 30 novembre 2021.
9. Il pagamento della borsa di studio agli studenti matricole con nucleo familiare residente all'estero è disposto solo a seguito del completamento, entro le scadenze delle liquidazioni di cui al precedente comma 8., dei dati relativi al domicilio nel territorio italiano richiesti nell'*Area riservata studenti* del portale dell'Agenzia - Sezione "variazione dati/anagrafica/mail".
10. Agli studenti che non abbiano comunicato il proprio codice IBAN, in tempo utile per le liquidazioni di cui sopra, l'importo della borsa di studio sarà liquidato entro la successiva scadenza prevista dal bando.
11. Gli studenti si impegnano a comunicare entro e non oltre il 31/08/2021 il codice Iban ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all'art. 12.

## ART. 29

### DOCUMENTAZIONE ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO PER STUDENTE FUORI SEDE

1. **Lo studente fuori sede** come individuato all'art. 3, comma 6., lettera I), che non richiede l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito, per l'attribuzione della quota in denaro di borsa di studio prevista per questa tipologia di studente (come da tabella riportata all'art. 28, comma 1. e all'art. 42, comma 1.), è **tenuto a produrre una certificazione di alloggio a titolo oneroso** presso il comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in altro comune considerato in sede.
2. La certificazione di cui al precedente comma 1. dovrà contenere:
  - a) copia di un contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, valido per un periodo non inferiore a dieci mesi, compreso fra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 (solo se richiedente borsa di studio annuale) o per un periodo non inferiore a cinque mesi, compreso fra il 1 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 (solo se richiedente borsa di studio semestrale);
  - b) ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE o MODELLO RLI 2020);
  - c) ricevuta dell'Agenzia delle entrate comprovante l'eventuale rinnovo o proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE o MODELLO RLI 2020);
  - d) copia del contratto di locazione unitamente al subentro o cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di in cui lo studente non sia intestatario del contratto;
  - e) se si è scelta l'opzione per la cedolare secca, la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso (sia in caso di nuova stipula che di rinnovo).
3. Nel caso in cui lo studente sia alloggiato presso un collegio/convitto/pensionato, in deroga ai disposti di cui al precedente comma 2., è necessario produrre un contratto di alloggio non soggetto a registrazione contenente comunque la sottoscrizione delle parti e le clausole che disciplinano l'ospitalità, unitamente alle ricevute mensili comprovanti il regolare pagamento dell'affitto in numero di 10 o di 5 rispettivamente per beneficiari di borsa di studio annuale o semestrale.

4. La certificazione di alloggio a titolo oneroso deve essere prodotta, mediante upload, accedendo al portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), sezione *Istanze digitali - Completamento istanza - Trasmissione documentazione alloggio a titolo oneroso*, entro il termine perentorio del 6 novembre 2020.
5. Per le matricole dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, di laurea magistrale e di scuole di specializzazione, la certificazione di alloggio a titolo oneroso – in deroga al termine di cui al precedente comma 4. - potrà essere trasmessa entro 30 giorni decorrenti dalla data di immatricolazione all'anno accademico 2020/2021, mediante e-mail, all'indirizzo [sportello@adisu.umbria.it](mailto:sportello@adisu.umbria.it), con il seguente oggetto "*Trasmissione documentazione alloggio a titolo oneroso ex art. 29, comma 5.*".
6. In caso di **mancata presentazione della certificazione** di alloggio a titolo oneroso, secondo le modalità e nei termini individuati al presente articolo, lo studente risultato beneficiario fruirà della **borsa di studio** nell'importo previsto per gli **studenti fuori sede assegnatari di posto letto**.
7. Lo studente fuori sede che partecipa ad un **programma di mobilità internazionale**, affinché il periodo complessivamente certificato copra almeno 10 mesi compresi tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 (oppure 5 mesi, compresi tra il 1 ottobre 2020 e il 31 marzo 2021, se studente borsista semestrale) deve produrre con le modalità di cui al precedente comma 4.:
  - a) l'attestazione dell'alloggio a titolo oneroso relativa al domicilio nel comune in cui ha sede il corso studio frequentato;
  - e/o
  - b) il contratto o altra documentazione equivalente attestante l'alloggio a titolo oneroso presso il paese estero ospitante.
8. Lo studente di cui al precedente comma 7. risultato beneficiario, fino alla presentazione della documentazione completa di alloggio a titolo oneroso, fruirà della borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti fuori sede assegnatari di posto letto. L'eventuale integrazione della quota spettante sarà corrisposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione medesima.

### **ART. 30**

#### **TRASFERIMENTO DOMANDA BORSA DI STUDIO PRESENTATA PRESSO ALTRI ENTI**

1. Gli studenti matricole di corsi di studio ad accesso programmato nazionale, che presentano domanda di borsa di studio presso un Ente per il Diritto allo Studio Universitario di un'altra Regione e si trasferiscono – a seguito di scorrimento della graduatoria nazionale – in Ateneo Umbro, possono trasferire la propria domanda presso A.Di.S.U Umbria. Per effettuare il trasferimento devono:
  - a) inviare copia della domanda presentata presso l'Ente di altra Regione a mezzo e-mail all'indirizzo [sportello@adisu.umbria.it](mailto:sportello@adisu.umbria.it) unitamente a copia di un documento di identità, un recapito telefonico e una dichiarazione sul corso di studio e la sede che intendono frequentare in Umbria;
  - b) richiedere all'Ente di altra Regione l'invio della domanda in originale tramite pec all'indirizzo [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it).
2. La documentazione di cui al precedente comma 1. deve pervenire entro e non oltre il 20 novembre 2020, pena la non ammissibilità del trasferimento.
3. L'Agenzia valuterà l'istanza pervenuta al concorso tenendo conto dei requisiti di ammissione, di iscrizione, di reddito e di merito disciplinati al presente bando.

### **ART. 31**

#### **CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di ammissione e del requisito di iscrizione di cui ai precedenti artt. 13 e 14 determina l'esclusione dello studente dal concorso.
2. L'esclusione dello studente sarà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio "Diritto allo studio universitario e interventi post universitari" e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.

**TITOLO III**  
**CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE**

**ART. 32**

**REQUISITI DI AMMISSIONE E PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE**

1. Sono ammessi al concorso per la concessione dei contributi di mobilità internazionale a.a. 2020/2021:
  - a) lo studente risultato beneficiario di borsa di studio a.a. 2020/2021 che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
  - b) lo studente risultato idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2020/2021 che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
  - c) il laureato, coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo *Erasmus+ Traineeship* o di similari iniziative, che risulti laureato da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che sia risultato idoneo al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi.
2. Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, sarà data priorità agli studenti di cui alle lettere a) e b), secondo l'ordine della graduatoria di borsa di studio, e agli studenti di cui alla lettera c) tenendo a riferimento la data di chiusura della domanda.

**ART. 33**

**PERIODO DI PERMANENZA ALL'ESTERO**

1. Il contributo è concesso, per ciascun corso di studio, per un periodo che va da uno a dieci mesi di permanenza all'estero.
2. Non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni.
3. Non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (c.d. *prolungamenti*).

**ART. 34**

**IMPORTI E TEMPI DI EROGAZIONE**

1. È previsto un contributo di euro 750,00 per ogni mese di permanenza all'estero, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell'apposito capitolo di bilancio dell'Agenzia. Da detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere esclusivamente sui fondi dell'Unione Europea.
2. Il contributo concesso viene liquidato in due rate, con le modalità di seguito indicate:
  - a) **I RATA (50% del contributo)** a seguito di verifica della data di arrivo nella sede estera:
    - 1) entro il 31 dicembre 2020 per gli studenti che partono tra i mesi di giugno e novembre 2020;
    - 2) entro il 15 aprile 2021 per gli studenti che partono tra i mesi di dicembre 2020 e febbraio 2021;
    - 3) entro il 15 luglio 2021 per gli studenti che partono tra i mesi di marzo e maggio 2021;
    - 4) entro il 31 ottobre 2021 per gli studenti che partono dopo il 31 maggio 2021;
    - 5) entro due mesi dalla data di partenza per gli studenti neolaureati partecipanti a programmi di mobilità *Traineeship* che partono nell'anno 2021;
  - b) **SALDO (50% del contributo)** a seguito di verifica della data di rientro dalla sede estera:
    - 1) entro il 31 dicembre 2021;
    - 2) entro il 31 dicembre 2021 solo per gli studenti di cui alla precedente lettera a), punto 5).

**ART. 35**

**CAUSE DI ESCLUSIONE**

1. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 32, comma 1., determina l'esclusione dello studente dal concorso.
2. L'esclusione dello studente sarà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.

**TITOLO IV**  
**INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'**

**ART. 36**

**INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI**

1. Al fine di agevolare il percorso di studio degli studenti con disabilità, l'Agenzia stabilisce requisiti di accesso al presente bando e periodi di fruizione dei benefici più favorevoli a:
  - a) studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992;
  - b) studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

**ART. 37**

**REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E DI ISCRIZIONE**

1. Per essere ammessi al concorso, gli studenti devono possedere i requisiti generali di ammissione e di iscrizione di cui agli artt. 13 e 14.
2. Al fine del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio gli studenti devono possedere contemporaneamente i requisiti di merito e reddito di cui ai successivi artt. 38, 39 e 40.

**ART. 38**

**REQUISITI DI MERITO**

1. Per gli studenti matricole:
  - a) l'idoneità ai benefici e la I rata di borsa sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione;
  - b) non si applica la decadenza e la revoca relativa al mancato conseguimento del merito e il saldo della borsa di studio sarà erogato a prescindere dall'acquisizione di crediti formativi.
2. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo i requisiti minimi di merito da acquisire entro il 10 agosto 2020 sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE							
	2°	3°	4°	5°	6°	1°FUORI CORSO	2°FUORI CORSO	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	17 cfu	56 cfu	–	–	–	94 cfu	–	133 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 5 anni)	17 cfu	56 cfu	94 cfu	133 cfu	–	171 cfu	209 cfu	247 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (durata 6 anni)	17 cfu	56 cfu	94 cfu	133 cfu	171 cfu	209 cfu	247 cfu	277 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	21 cfu	–	–	–	–	56 cfu	–	94 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	12 cfu	37 cfu	68 cfu	96 cfu	130 cfu	192 cfu	230 cfu	260 cfu

**ART. 39**

**REQUISITI DI MERITO STUDENTI ANNI SUCCESSIVI CHE UTILIZZANO IL BONUS COVID-19**

1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo per i quali a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 siano intercorse cause ostative al raggiungimento dei requisiti di merito di cui al precedente art. 36, possono richiedere, in sede di istanza digitale di borsa di studio - in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti e ai crediti bonus standard indicati al precedente art. 20 - l'applicazione di crediti bonus suppletivi - nelle seguente misura:

TIPOLOGIA STUDENTE	N. CFU BONUS COVID-19
a) Iscritti al Conservatorio di Musica Morlacchi" di Perugia	10
b) Iscritti all'Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni	
c) Iscritti all'Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia;	
d) Iscritti all'Università degli studi di Perugia	5
e) Iscritti all'Università per Stranieri di Perugia	
f) Iscritti all'Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia	

2. I requisiti di merito minimi da acquisire entro il 10 agosto 2020, in applicazione di quando disposto al precedente comma, sono quindi rideterminati come di seguito indicato :

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE							
	2°	3°	4°	5°	6°	1°FUORI CORSO	2°FUORI CORSO	ULTERIORE SEMESTRE
<b>CORSO DI LAUREA</b> (durata 3 anni)	12 cfu	51 cfu	_	_	_	89 cfu	_	128 cfu
<b>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</b> (durata 5 anni)	12 cfu	51 cfu	89 cfu	128 cfu	_	166 cfu	204 cfu	242 cfu
<b>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO</b> (durata 6 anni)	12 cfu	51 cfu	89 cfu	128 cfu	166 cfu	204 cfu	242 cfu	272 cfu
<b>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE</b> (durata 2 anni)	16 cfu	_	_	_	_	51 cfu	_	89 cfu
<b>CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA</b>	7 cfu	32 cfu	63 cfu	91 cfu	125 cfu	187 cfu	225 cfu	255 cfu
<b>AFAM - CORSO DI LAUREA</b> (durata 3 anni) - Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia, - Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni, - Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia	7 cfu	46 cfu	_	_	_	84 cfu	_	123 cfu
<b>AFAM - CORSO DI LAUREA MAGISTRALE</b> (durata 2 anni) - Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia, - Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni, - Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia	11 cfu	_	_	_	_	46 cfu	_	84 cfu

3. Gli studenti iscritti a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

#### ART. 40

##### REQUISITI DI REDDITO

- Per gli studenti con disabilità i limiti economici per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio a.a. 2020/2021 sono i seguenti:
  - l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), non deve superare **euro 28.750,00**;
  - l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**), non deve superare **euro 62.500,00**.
- Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di esclusione.

#### ART. 41

##### PERIODI DI FRUIZIONE DEI BENEFICI

- La borsa di studio e la fruizione gratuita dei servizi ristorativi ed abitativi (questi ultimi se richiesti) è concessa, distintamente per ciascun corso di studi, per i seguenti periodi:
  - corsi di laurea, a partire dall'anno di prima immatricolazione, per nove semestri;
  - corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a partire dall'anno di prima immatricolazione, per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più cinque semestri;
  - corsi di laurea magistrale, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea, per sette semestri;
  - scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

## ART. 42

### IMPORTI E TEMPI DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

1. Gli importi delle borse di studio assegnate agli studenti con disabilità sono i seguenti :

STUDENTI	FASCIA I	FASCIA II	FASCIA III
	ISEE minore o uguale a € 19.166,67	ISEE da € 19.166,68 a € 23.957,37	ISEE da € 23.957,38 a € 28.750,00
<b>Fuori sede con alloggio a titolo oneroso*</b>	€ 5.172,18	€ 3.725,23	€ 2.761,09
<b>Fuori sede con posto letto</b>	€ 3.672,18	€ 2.788,03	€ 2.198,59
<b>Pendolare</b>	€ 2.923,14	€ 2.098,70	€ 1.549,08
<b>In sede</b>	€ 2.027,19	€ 1.471,58	€ 1.101,10

\*Categoria studente i cui requisiti sono disciplinati all'art. 29.

2. Gli studenti vincitori di borsa di studio semestrale hanno diritto ad una quota in denaro di importo pari al 50% di quella indicata al precedente comma 1.
3. Gli importi di borsa di studio quantificati **in servizi** mensa e alloggio, distinti per tipologia studente, sono riportati all'Allegato 3 (Tabella B).
4. Gli studenti in sede possono chiedere, in fase di compilazione dell'istanza digitale di borsa di studio, di rinunciare alla fruizione gratuita del servizio ristorativo. In tal caso la borsa in denaro non verrà ridotta del valore attribuito al servizio (€ 700,00 per un pasto giornaliero) e lo studente potrà fruire del servizio mensa a tariffa agevolata disciplinato all'art. 52.
5. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 4.
6. Il pagamento della borsa di studio è disposto ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice IBAN secondo le seguenti scadenze:

TIPOLOGIA STUDENTI	SCADENZA	RATA
a) beneficiari anni successivi e matricole	<b>31 dicembre 2020</b>	<b>I rata</b> (50% della quota assegnata)
b) beneficiari anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida, matricole magistrale che si iscrivono entro il 28 febbraio 2021 e matricole di scuola di specializzazione che si iscrivono entro il 31 marzo 2021	<b>30 aprile 2021</b>	
c) tutti i beneficiari	<b>30 giugno 2021</b>	<b>Saldo</b> (50% della quota assegnata)

## ART. 43

### ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO

1. Agli studenti con disabilità il posto letto è assegnato prioritariamente rispetto a tutte le altre categorie di studenti.
2. Per poter accedere ai servizi abitativi sia a titolo gratuito che a pagamento è necessario non avere *compiuto* i 32 anni di età alla data di scadenza dell'istanza con cui si richiede il servizio.

## ART. 44

### NORME DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dagli articoli del Titolo IV si applicano le norme previste dal presente bando.



**TITOLO V**  
**GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITA'**

**ART. 45**

**ELENCHI DEGLI IDONEI E GRADUATORIE DEI BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO**

1. Gli elenchi degli studenti idonei alla borsa di studio sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. La graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio è determinata:
  - a) sulla base delle risorse finanziarie disponibili così ripartite:
    - 1) studenti anni successivi 70%, prioritariamente destinate al finanziamento degli idonei che hanno conseguito i requisiti di merito minimi entro 10/08, senza l'utilizzo dei CFU bonus Covid-19 di cui agli artt. 17 e 39;
    - 2) studenti matricole 30%;
  - b) secondo il seguente ordine di priorità distinto per categorie studenti:
    - 1) riserve da bando (studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%);
    - 2) specializzandi e dottorandi;
    - 3) studenti iscritti ai corsi di studio – conferme;
    - 4) studenti iscritti ai corsi di studio - nuove assegnazioni.
3. La posizione in graduatoria è determinata:
  - a) per gli studenti di cui al precedente comma 2., lettera a), punto 1), secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente;
  - b) per gli studenti di cui al precedente comma 2., lettera a), punto 2), secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.
4. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati, con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 2. e 3., agli studenti dichiarati idonei non beneficiari fino alla copertura delle risorse disponibili.

**ART. 46**

**ELENCHI DEGLI IDONEI E GRADUATORIE DEI BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO PO FSE UMBRIA 2014-2020**

1. Gli elenchi degli studenti idonei eligibili al FSE vengono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. La graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio FSE è determinata sulla base delle risorse finanziarie disponibili, prioritariamente destinate al finanziamento degli idonei che hanno conseguito i requisiti di merito minimi entro 10/08, senza l'utilizzo dei CFU bonus Covid-19 di cui agli artt. 17 e 39, e secondo i criteri di cui all'art. 45, comma 2., lettera b) La posizione in graduatoria degli studenti è determinata secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.
3. Gli studenti idonei che risultassero non beneficiari per esaurimento delle specifiche risorse del PO FSE Umbria 2014-2020 troveranno in ogni caso collocazione, secondo il rispettivo ordine, nella graduatoria ordinaria dei beneficiari di cui all'art. 45 finanziata con fondi statali e regionali.

**ART. 47**

**ELENCHI DEGLI IDONEI AL CONTRIBUTO DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE**

1. Gli elenchi degli studenti idonei al contributo di mobilità internazionale sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo finanziario per la mobilità di studio, certificata dagli atenei o dagli istituti universitari di riferimento.

**ART. 48**

**PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI IDONEI E DELLE GRADUATORIE DEI BENEFICIARI**

1. Gli elenchi e le graduatorie di cui al presente bando saranno adottati con provvedimento espresso del Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia,

quale *forma di pubblicità idonea*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990, entro le date di seguito indicate:

- a) Entro il 28 settembre 2020:
    - 1) Elenco degli idonei alla BORSA DI STUDIO;
    - 2) Elenco degli idonei alla BORSA DI STUDIO PO FSE Umbria 2014-2020;
  - b) Entro il 31 dicembre 2020:
    - 1) Graduatoria dei beneficiari della BORSA DI STUDIO;
    - 2) Graduatoria dei beneficiari della BORSA DI STUDIO - PO FSE Umbria 2014-2020;
    - 3) Elenco degli idonei al CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE.
2. Lo studente, con decorrenza dai termini di cui al precedente comma 1., visualizza la propria posizione in elenco/graduatoria accedendo al portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) - Sezione *Istanze digitali – Consultazione graduatorie*.

#### **ART. 49 OPPOSIZIONI**

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al presente bando ed entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha emanato il relativo provvedimento, apposita istanza di riesame della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) accedendo alla sezione *Istanze digitali – Richiesta di riesame*.
2. Entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell'istanza di riesame il Dirigente competente provvede all'assunzione dell'atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta la **dichiarazione di ulteriori beneficiari**.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell'Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

#### **TITOLO VI SERVIZI A PAGAMENTO**

##### **ART. 50**

##### **REQUISITI DI AMMISSIONE, PERIODI E CONDIZIONI DI FRUIZIONE DEI SERVIZI A PAGAMENTO**

1. Possono accedere ai servizi abitativi e ristorativi a pagamento tutti **gli studenti iscritti agli atenei ed istituti universitari umbri** e in possesso dei seguenti **requisiti generali di ammissione**:
  - a) aver trasmesso le rispettive istanze secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando agli artt. 10 e 11;
  - b) non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della tessera mensa;
  - c) non aver concluso la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2020;
  - d) non essere iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
2. Gli studenti a cui è stato notificato il **provvedimento di contabilizzazione** degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di **decadenza dai benefici** come disciplinato all'art. 54, devono aver provveduto alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti a bandi di concorso precedenti;
3. Ai requisiti generali di cui ai commi precedenti si aggiungono, esclusivamente per i servizi abitativi, le seguenti condizioni:
  - a) non avere *compiuto i 28 anni* di età alla data del 30/08/2020, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 43, comma 2.;
  - b) essere studente *“fuori sede”* o *“pendolare con disagio – matricola”*;
4. **I periodi di fruizione** dei servizi a pagamento sono quelli di seguito indicati:

TIPOLOGIA SERVIZIO	ISCRITTI A.A. 2020/2021	LAUREANDI A.A. 2018/2020
<b>Servizio abitativo</b>	1/15 ottobre 2020 - 31 luglio 2021* 1 – 30 settembre 2021*	1/15 ottobre 2020 – data di conseguimento del titolo*
<b>Servizio di ristorazione</b>	1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021 (per tutti i gironi di apertura delle mense)	1 ottobre 2020 – data di conseguimento del titolo

\* check-out entro le ore 12.00 del giorno indicato

5. Per il periodo **dal 1 al 31 agosto 2021**:
  - a) il servizio di ristorazione è erogato presso le strutture attive, indicate sul sito dell’Agenzia;
  - b) il servizio abitativo (prolungamento mese di agosto 2021) è concesso presso le strutture attive nel periodo, a seguito della presentazione dell’apposita istanza resa disponibile sul portale dell’Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) nella sezione *Istanze digitali*, alla tariffa di euro 180,00 in camera doppia e di euro 220,00 in camera singola.
6. La fruizione del servizio abitativo a pagamento e del servizio di ristorazione a tariffa agevolata cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio. A decorrere da tale data agli studenti neo-laureati:
  - a) è fatto assoluto divieto di utilizzare la tessera mensa, pena la restituzione degli importi corrispondenti al servizio eventualmente fruito calcolando la differenza tra la fascia di reddito di appartenenza e la tariffa piena;
  - b) è concesso di mantenere il posto letto mediante il servizio di foresteria alle tariffe in vigore (DCR 47/2019) per il periodo necessario alle attività logistiche di fine carriera.
7. Si riportano nella seguente tabella la decorrenza e le condizioni per la fruizione dei servizi a pagamento con riferimento al requisito di iscrizione di cui all’art. 14, distintamente per ciascuna categoria di studenti:

CATEGORIE STUDENTI	DECORRENZA PERIODO DI FRUIZIONE	CONDIZIONE
a) studenti <b>conferme anni successivi</b> di servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dal 1 ottobre 2020	iscrizione entro le scadenze di cui all’art. 14, per i distinti istituti
b) studenti <b>nuove assegnazioni anni successivi</b> di servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
c) studenti matricole, matricole magistrale e specializzandi e dottorandi I anno richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
d) specializzandi e dottorandi anni successivi richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dal 1 ottobre 2020	iscrizione entro le scadenze di cui all’art. 14, per i distinti istituti

## ART. 51

### SERVIZIO ABITATIVO A PAGAMENTO

1. L’Agenzia, qualora al termine delle assegnazioni dei posti letto gratuiti per studenti idonei alla borsa di studio risultino ulteriori disponibilità, concede il servizio di posto letto residuo a pagamento dietro presentazione dell’apposita istanza digitale resa disponibile sul portale dell’Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) nella sezione *Istanze digitali* con le modalità disciplinate all’art. 10.
2. L’elenco degli studenti richiedenti il *posto letto residuo a pagamento* per l’a.a. 2020/2021, per le istanze presentate entro il 30/09/2020, sarà pubblicato in caso di disponibilità, entro il 30/11/2020, sul portale dell’Agenzia nella sezione “AVVISI”.
3. Tale elenco, redatto sulla base dei requisiti di ammissione di cui al presente bando, è organizzato in ordine cronologico per data e ora di presentazione dell’istanza.
4. I posti letto residui, sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
5. Ulteriori disponibilità di posti letto nell’arco dell’anno accademico, possono essere assegnate sino al termine della presentazione delle istanze, di cui al comma successivo, sulla base delle disposizioni del presente articolo, tramite la pubblicazione di successivi elenchi redatti con le medesime modalità.
6. I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:
  - a) posto letto residuo a pagamento: dall’apertura del bando al 30 giugno 2021;
  - b) posto letto a pagamento mese di agosto 2021: dal 21 giugno al 14 luglio 2021.
7. Le tariffe applicate sono le seguenti:
  - a) € 180,00/ mese in camera doppia;
  - b) € 220,00/mese in camera singola.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al “Regolamento di utilizzo dei collegi gestiti dall’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria” (DCR 28/2019) disponibile sul sito dell’Agenzia (sezione *Servizi abitativi*).

## ART. 52

### SERVIZIO DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA

1. Per accedere al servizio di ristorazione a tariffa agevolata occorre inviare l'apposita istanza resa disponibile sul portale dell'Agenzia all'indirizzo [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it) nella sezione *Istanze digitali* con le modalità disciplinate all'art. 10.
2. Ai fini del completamento dell'istanza:
  - a) gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE 2020 per il Diritto allo Studio Universitario ed indicare il numero di protocollo INPS-ISEE-2020 ed il relativo valore;
  - b) gli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero devono presentare la documentazione di cui all'art. 23.
3. Le tariffe delle di tipologie di pasto, differenziate in base alle agevolazioni previste, sono indicate come segue:

TIPOLOGIA PASTO		TARIFFE AGEVOLATE			SENZA AGEVOLAZIONI
		Fascia I (ISEE fino a € 23.626,32)	Fascia II (ISEE da € 23.626,33 a € 50.550,00)	Fascia III (ISEE superiore a € 50.550,00)	
PASTO COMPLETO	primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 4,50	€ 5,00	€ 7,50	€ 8,00
PRIMA COMBINAZIONE	primo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 2,00	€ 2,50	€ 5,50	€ 6,50
SECONDA COMBINAZIONE	secondo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 3,00	€ 4,00	€ 6,50	€ 7,50

4. Per fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata è necessario esibire alla cassa della mensa l'apposita tessera personale, rilasciata dall'ufficio preposto dell'Agenzia.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "Regolamento A.Di.S.U. per la fruizione del Servizio di ristorazione nelle mense universitarie (DCR n. 8/2020) disponibile sul sito dell'Agenzia (sezione Servizi ristorativi).

## TITOLO VII

### CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

## ART. 53

### CONTROLLI SUI REQUISITI E SULLA DOCUMENTAZIONE

1. L'Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti relativamente ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Tali controlli, distintamente per le diverse tipologie di beneficio/servizio, vengono effettuati con le seguenti tempistiche:
  - a) BORSE DI STUDIO
    - 1) entro il 30 novembre 2020: per tutti gli studenti idonei, verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione, di iscrizione, di reddito, di merito nonché dell'invio della documentazione relativa ai patrimoni e redditi esteri di cui all'art. 23 e della comunicazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 29;
    - 2) entro il 31 marzo 2021:
      - per gli studenti *anni successivi* che dichiarano dei crediti formativi in attesa di convalida, verifica dei requisiti di merito;
      - per gli studenti *matricole magistrale e matricole di scuola di specializzazione*, verifica del requisito di iscrizione;
    - 3) entro il 15 giugno 2021: per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 aprile 2021;

- 4) entro il 30 giugno 2021: controlli di veridicità delle Attestazioni ISEE 2020;
  - 5) entro il 10 settembre 2021: per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 10 agosto 2021;
  - 6) entro il 31 gennaio 2021: per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 novembre 2021;
  - b) POSTO LETTO GRATUITO:
    - 1) entro la data di assegnazione dell'alloggio: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
  - c) SERVIZIO DI RISTORAZIONE GRATUITO:
    - 1) entro la data di rilascio della tessera mensa: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
  - d) POSTO LETTO A PAGAMENTO:
    - 1) entro la data di assegnazione dell'alloggio: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
    - 2) entro il 30 novembre 2020: per gli studenti *anni successivi*, verifica del requisito di iscrizione;
    - 3) entro il 31 marzo 2021: per gli studenti *matricole magistrale, matricole di scuola di specializzazione e matricole di dottorato di ricerca*, verifica del requisito di iscrizione;
    - 4) entro il 31 maggio 2021: per gli *studenti laureandi* (sessioni a.a. 2018/2020), verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2020/2021;
  - e) SERVIZIO DI RISTORAZIONE A TARIFFA AGEVOLATA:
    - 1) entro la data di rilascio della tessera mensa: per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
    - 2) entro il 30 novembre 2020: per gli studenti *anni successivi*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
    - 3) entro il 31 marzo 2021: per gli studenti matricole magistrale e *iscritti ad un primo anno di una scuola di specializzazione e di un dottorato di ricerca*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
    - 4) entro il 31 maggio 2021: per gli *studenti laureandi* (sessioni a.a. 2019/2020), verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2020/2021 e reddito.
2. I controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti di reddito possono essere effettuati durante l'iter procedimentale (preventivi) oppure a seguito dell'assegnazione dei benefici (successivi). Qualora si verificano dei casi in cui sia necessario acquisire un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati ne saranno informati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

## ART. 54

### DICHIARAZIONE DI DECADENZA DAI BENEFICI E RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI

1. Lo studente, già dichiarato idoneo/beneficiario negli elenchi e graduatorie di cui agli artt. 45 e 46, sarà dichiarato decaduto qualora:
  - a) dalle verifiche realizzate dall'Agenzia emerga il mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso che il conseguimento dell'idoneità per ciascuna tipologia di beneficio;
  - b) presenti rinuncia agli studi entro il 31/07/2021, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.
2. Il provvedimento di decadenza, assunto dal Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari*, sarà notificato agli studenti interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.
3. La decadenza dai benefici comporta la restituzione delle somme eventualmente rimosse relative alla borsa di studio, al rimborso della tassa regionale, al contributo straordinario Covid-19 di cui alla successiva Parte II e al valore corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti calcolati come segue:
  - a) servizi abitativi, euro 180/mese in camera doppia e euro 220,00/mese in camera singola;
  - b) servizi ristorativi, sulla base della fascia ISEE di appartenenza.
4. Avverso il provvedimento di decadenza gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame della propria posizione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 49 del presente bando. Trascorso il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l'Agenzia provvederà alla contabilizzazione degli importi che lo studente è tenuto a restituire, secondo le modalità e le scadenze che saranno opportunamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. In caso di mancata restituzione delle somme l'Agenzia procederà con il **recupero giudiziale del credito**.
6. Tutti i casi di morosità o inadempienza nella restituzione delle somme dovute comportano l'esclusione da ogni beneficio e servizio erogato dall'Agenzia.

**PARTE II**  
**MISURE STRAORDINARIE DI SOSTEGNO PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI EMERGENZA COVID 19**

**TITOLO I**  
**CONTRIBUTO STRAORDINARIO COVID-19**

**ART. 55**  
**DESTINATARI**

1. A tutti gli studenti risultati idonei nelle graduatorie di cui agli artt. 45 e 46, eccezionalmente per il corrente anno accademico, è prevista l'erogazione di un contributo in denaro aggiuntivo alla quota di borsa di studio - quale misura straordinaria di sostegno a seguito dell'emergenza Covid-19 - fino a un massimo di euro 800,00, in ragione dell'effettivo numero dei beneficiari e delle risorse disponibili.

**ART. 56**  
**RISORSE**

1. I contributi straordinari Covid-19 sono concessi:
- a) per gli studenti matricole e per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida, nel numero consentito dai finanziamenti assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), nell'ambito del piano di riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2020 - comprensivi delle risorse di cui all'art. 236, comma 4 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 - e dalla Regione;
  - b) per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, nel numero consentito dai finanziamenti assegnati all'Agenzia dalla Regione Umbria nell'ambito del POR FSE Umbria 2014-2020 Asse 3, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 348/2020 e n. 581/2020.

**ART. 57**  
**MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE**

1. Il pagamento del contributo straordinario Covid-19, effettuato esclusivamente mediante bonifico su C/C, è disposto ai soggetti aventi diritto che abbiano fornito il proprio codice IBAN, secondo le seguenti scadenze:

TIPOLOGIA STUDENTI		SCADENZA	% RATA
a)	studenti anni successivi, matricole di dottorato matricole di scuola di specializzazione matricole di cui al Titolo IV, Parte I	<b>entro 31 dicembre 2020</b> (contestualmente al pagamento della I rata di borsa di studio)	<b>Rata unica</b> 100% della quota assegnata
b)	studenti matricole	<b>entro 31 dicembre 2020</b> (contestualmente al pagamento della I rata di borsa di studio)	<b>I rata</b> 50% della quota assegnata
		<b>entro 30 settembre 2021</b> (contestualmente al pagamento del saldo di borsa di studio)	<b>Saldo</b> 50% della quota assegnata
c)	studenti anni successivi che dichiarano crediti in attesa di convalida matricole di scuola di specializzazione che si iscrivono entro il 31 marzo 2021	<b>entro 30 aprile 2021</b> (contestualmente al pagamento della I rata di borsa di studio)	<b>Rata unica</b> 100% della quota assegnata
d)	studenti matricole magistrale che si iscrivono entro il 28 febbraio 2021	<b>entro 30 aprile 2021</b> (contestualmente al pagamento della I rata di borsa di studio)	<b>I rata</b> 50% della quota assegnata
		<b>entro 30 settembre 2021</b> (contestualmente al pagamento del saldo di borsa di studio)	<b>Saldo</b> 50% della quota assegnata

2. Gli studenti, la cui rata (unica o prima rata) viene erogata entro il 31/12/2020 ove **non provvedano alla comunicazione del codice IBAN entro il 30/11/2020, perdono il diritto al complessivo contributo Covid-19** e, pertanto, all'erogazione delle relative quote in denaro.

3. Lo studente matricola che consegue i crediti formativi necessari al mantenimento dell'idoneità tra l'11 agosto 2021 ed il 30 novembre 2021 conserva il diritto all'erogazione del saldo del contributo straordinario Covid-19 che verrà disposto entro il 31/01/2021, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.
4. Il pagamento del contributo straordinario Covid-19 agli studenti matricole con nucleo familiare residente all'estero è disposto solo a seguito del completamento, entro le scadenze delle liquidazioni di cui al precedente comma 1., dei dati relativi al domicilio nel territorio italiano richiesti nell'*Area riservata studenti* del portale dell'Agenzia - Sezione "variazione dati/anagrafica/mail".

## **ART. 58 DECADENZA**

1. Lo studente destinatario di provvedimento di decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione del contributo straordinario Covid-19 secondo le modalità e nei termini disciplinati all'art. 54.

## **PARTE III NORME FINALI**

### **TITOLO I NORME COMUNI**

#### **ART. 59 SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente che senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

#### **ART. 60 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* – di seguito GDPR) articoli 13 e 14, e al Decreto Legislativo n.196/2003 come integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono trattati dall'ADiSU nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
2. **Titolare del trattamento** è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU) con sede in Perugia Via Benedetta, 14, telefono 0754693000, e-mail [adisu@adisu.umbria.it](mailto:adisu@adisu.umbria.it) – PEC: [adisu@pec.it](mailto:adisu@pec.it), in persona del legale rappresentante pro-tempore;
3. **Responsabile per la protezione dei dati Personali** nominato da ADiSU è l'Avv. Emanuele Florindi (*Data protection officer* - DPO), che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail [dpo@adisu.umbria.it](mailto:dpo@adisu.umbria.it);
4. **Autorizzati al trattamento dei dati personali:** sono i soggetti, nominati e autorizzati dal Titolare, che trattano i dati personali in ragione delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.
5. **Responsabili del trattamento:** sono i soggetti esterni che trattano i dati personali per conto del titolare del trattamento.
6. Compilando l'istanza digitale lo studente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente Bando.
7. Per quanto attiene il presente bando, si specifica che, i dati personali forniti, ad eccezione di quelli particolari:
  - a) potranno essere comunicati a destinatari individuati dall'Amministrazione
  - b) saranno pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente e nel sito istituzionale dell'ADiSU pseudonimizzati, mediante adicod come previsto dal GDPR 2016/679, per il tempo previsto dalla legge;

- c) nella sezione Amministrazione trasparente, saranno indicizzati dai motori di ricerca, mentre nel sito istituzionale dell'ADiSU non saranno soggetti ad indicizzazione;
  - d) potranno essere oggetto di interconnessione con quelli contenuti in banche dati di altre amministrazioni al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;
  - e) potranno essere consultati e/o forniti da/a altri Enti per il diritto allo studio al fine di monitorare se per lo stesso anno accademico lo studente abbia chiesto e ottenuto doppi benefici e per ulteriori finalità di monitoraggio e controllo dei servizi per il Diritto allo Studio.
8. Il testo completo dell'informativa sul trattamento dei dati personali è allegato all'istanza digitale.

**ART. 61**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia medesima.
2. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativa Azione 10.5.2 "Borse di studio ADiSU" finanziata con risorse PO FSE Umbria 2014-2020 si applicano:
  - a) le disposizioni previste nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (v. Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 11343 del 18 novembre 2016 e ss mm e ii);
  - b) le disposizioni previste nella Strategia di comunicazione dei POR FESR e PO FSE Umbria 2014-2020 e nelle Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal FSE 2014-2020 (v. Deliberazione Giunta Regionale Regione Umbria n. 195 del 6 marzo 2018), la normativa dell'Unione Europea e la normativa nazionale e regionale vigente di riferimento.
3. Amministrazione competente: Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.).
4. Dirigente responsabile del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e Responsabile del procedimento: Stefano Capezzali.
5. La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990, agli studenti universitari destinatari dei provvedimenti di cui al presente bando si intende resa con la pubblicazione della tabella sul portale dell'Agenzia [www.adisu.umbria.it](http://www.adisu.umbria.it), in cui è indicata anche la data entro la quale il procedimento deve concludersi laddove sia prevista l'adozione di un provvedimento espresso.
6. Il presente bando potrà essere soggetto a modifiche ed integrazione a seguito di eventuali aggiornamenti normativi che incidano favorevolmente nei confronti dei partecipanti o nei casi di specifiche direttive emanate dalle autorità competenti in materia sanitaria.



**ALLEGATO 1**

<b>SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA</b>	<b>COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI "IN SEDE"</b>	<b>COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI "PENDOLARI"</b>
<b>PERUGIA</b>	Assisi – Bastia – Bettona – Corciano – Deruta – Magione – Perugia – Torgiano	Bevagna – Cannara – Castel Ritaldi – Castiglion del Lago – Città di Castello – Città della Pieve – Collazzone – Cortona – Foligno – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – Montefalco – Paciano – Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegaro – Spello – Todi – Trevi – Tuoro sul Trasimeno – Umbertide – Valfabbrica.
<b>ASSISI</b>	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi – Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano – Fossato di Vico – Fratta Todina – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto – Valtopina.
<b>TERNI - NARNI</b>	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni	Avigliano Umbro – Calvi dell’Umbria – Campello sul Clitunno – Cittaducale – Colli sul Velino – Contigliano – Foligno – Fratta Todina – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana – Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Spello – Todi – Trevi – Vallo di Nera.
<b>FOLIGNO</b>	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara – Foligno – Montefalco – Spello – Spoleto – Trevi – Valtopina	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta – Fossato di Vico – Giano dell’Umbria – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Marsciano – Massa Martana – Narni – Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano – Valfabbrica.

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

**A) Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:**

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui agli artt. 21 e 40

**B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:**

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)$$

**P.M.** = punteggio del merito;

**P.E.** = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

**P.V.** = punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):

(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

$$P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

**Es/Cs** = Esami sostenuti o crediti acquisiti

**Ed/Cd** = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il **10/08/2020**

**Ep/Cp** = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

**Coefficiente anno di corso:**

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):

è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 21 e 40.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.

**Importi borse di studio comprensivi delle quote corrisposte in denaro e delle quote quantificate in servizi mensa e alloggio**

**Tabella A:**

STUDENTI	DESCRIZIONE IMPORTI	FASCIA I <i>ISEE MINORE O UGUALE A 15.750,88</i>		FASCIA II <i>ISEE DA € 15.750,89 A 19.688,60</i>		FASCIA III <i>ISEE DA € 19.688,61 A 23.626,32</i>	
		PARZIALI	TOTALE FIGURATIVO Borsa di studio	PARZIALI	TOTALE FIGURATIVO Borsa di studio	PARZIALI	TOTALE FIGURATIVO Borsa di studio
FUORI SEDE CON ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO	<b>quota in denaro</b>	<b>3.857,74</b>	5.257,74	<b>2.700,42</b>	4.100,42	<b>1.928,87</b>	3.328,87
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
FUORI SEDE CON POSTO LETTO	<b>quota in denaro</b>	<b>2.357,74</b>	5.257,74	<b>1.650,42</b>	4.550,42	<b>1.178,87</b>	4.078,87
	valore alloggio	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
PENDOLARE	<b>quota in denaro</b>	<b>2.198,51</b>	2.898,51	<b>1.538,96</b>	2.238,96	<b>1.099,26</b>	1.799,26
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00		700,00		700,00	
IN SEDE	<b>quota in denaro</b>	<b>1.481,75</b>	2.181,75	<b>1.037,23</b>	1.737,23	<b>740,88</b>	1.440,88
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00		700,00		700,00	

**Tabella B:**

STUDENTI	DESCRIZIONE IMPORTI	FASCIA I <i>ISEE minore o uguale a 19.166,67</i>		FASCIA II <i>ISEE da € 19.166,68 a 23.957,37</i>		FASCIA III <i>ISEE da € 23.957,38 a 28.750,00</i>	
		Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio	Parziali	Totale figurativo Borsa di studio
FUORI SEDE CON ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO	<b>quota in denaro</b>	<b>5.172,18</b>	6.572,18	<b>3.725,53</b>	5.125,53	<b>2.761,09</b>	4.161,09
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
FUORI SEDE CON POSTO LETTO	<b>quota in denaro</b>	<b>3.672,18</b>	6.572,18	<b>2.788,03</b>	5.688,03	<b>2.198,59</b>	5.098,59
	valore alloggio	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
PENDOLARE	<b>quota in denaro</b>	<b>2.923,14</b>	3.623,14	<b>2.098,70</b>	2.798,70	<b>1.549,08</b>	2.249,08
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00		700,00		700,00	
IN SEDE	<b>quota in denaro</b>	<b>2.027,19</b>	2.727,19	<b>1.471,54</b>	2.171,54	<b>1.101,10</b>	1.801,10
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00		700,00		700,00	